

2. Per i quantitativi cui al paragrafo 1, le aliquote dei dazi doganali fissate nella tariffa doganale comune sono:
- ridotte dell'80 % per i quantitativi originari della Lituania e della Lettonia,
  - fissate a 0 per i quantitativi originari dell'Estonia.

#### Articolo 2

1. Per poter beneficiare dei contingenti d'importazione di cui all'articolo 1, il richiedente deve essere una persona fisica o giuridica che, alla data della presentazione della domanda, è in grado di comprovare alle autorità competenti dello Stato membro interessato di aver svolto almeno una volta, nei dodici mesi precedenti, un'attività commerciale nel settore degli scambi di carni bovine con paesi terzi.

2. La domanda di diritti d'importazione può essere presentata soltanto nello Stato membro in cui il richiedente è iscritto in un registro nazionale dell'IVA.

3. Per ciascuno dei gruppi di prodotti, di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo e secondo trattino:

- la domanda di diritti d'importazione deve vertere su un quantitativo di 15 tonnellate, in peso del prodotto, senza tuttavia superare il quantitativo disponibile,
- può essere presentata soltanto una domanda per interessato,
- qualora l'interessato presenti più di una domanda, sono irricevibili tutte le sue domande relative al gruppo di cui trattasi.

#### Articolo 3

1. Le domande di diritti d'importazione possono essere presentate soltanto dal 6 al 16 luglio 2001.

2. Dopo aver verificato i documenti presentati, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il quinto giorno lavorativo dopo il termine del periodo di presentazione delle domande, l'elenco dei richiedenti e i quantitativi richiesti per ciascun numero d'ordine.

Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, devono essere effettuate a mezzo telefax, utilizzando i moduli che figurano negli allegati I e II.

3. La Commissione decide al più presto e per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1, in che misura possa esser dato seguito alle domande. Se i quantitativi sui quali vertono le domande superano la quantità disponibile, la Commissione stabilisce una percentuale unica di riduzione dei quantitativi richiesti per gruppo di prodotti di cui a ciascun trattino dell'articolo 1, paragrafo 1.

#### Articolo 4

1. L'importazione dei quantitativi assegnati è subordinata alla presentazione di uno o più titoli d'importazione.

2. I titoli possono essere richiesti soltanto:
- nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione,
  - da operatori a cui sono stati assegnati diritti d'importazione conformemente all'articolo 3, paragrafo 3. Gli operatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati.

3. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 8:
- l'indicazione del paese di origine nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino,
  - l'indicazione della Lettonia nel caso dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo trattino.

Il titolo obbliga ad importare da uno o più dei paesi indicati;

b) nella casella 16, l'indicazione di uno dei gruppi di codici della nomenclatura combinata, riportati in uno stesso trattino:

- 0201, 0202,
- 1602 50 10;

c) nella casella 20, almeno una delle seguenti diciture:

- Regolamento (CE) n° 1216/2001
- Forordning (EF) nr. 1216/2001
- Verordnung (EG) Nr. 1216/2001
- Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1216/2001
- Regulation (EC) No 1216/2001
- Règlement (CE) n° 1216/2001
- Regolamento (CE) n. 1216/2001
- Verordening (EG) nr. 1216/2001
- Regulamento (CE) n.º 1216/2001
- Asetus (EY) n:o 1216/2001
- Förordning (EG) nr 1216/2001.

4. I titoli rilasciati sono validi in tutta la Comunità.

#### Articolo 5

Fatto salvo quanto disposto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1291/2000 e (CE) n. 1445/95.

#### Articolo 6

I prodotti beneficiano dei dazi di cui all'articolo 1 su presentazione di un certificato di circolazione, EUR.1 rilasciato dal paese esportatore, conformemente alle disposizioni del protocollo n. 3 allegato agli accordi europei con i paesi baltici, oppure su presentazione di una dichiarazione dell'esportatore, redatta conformemente allo stesso protocollo.